

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico. C. 302 Fiorio e C. 3674 Castiello (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	188
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative della relatrice e relativi subemendamenti</i>)	193
ALLEGATO 2 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	203

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del dottor Salvatore Parlato a presidente del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA). Nomina n. 99 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>) ...	192
AVVERTENZA	192

SEDE REFERENTE

Martedì 14 marzo 2017. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 13.50.

Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico.

C. 302 Fiorio e C. 3674 Castiello.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di legge, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 marzo scorso.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della

seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda di aver dato conto, nella seduta del 9 marzo scorso, dell'ammissibilità, ai sensi delle vigenti norme regolamentari, dei circa cento emendamenti presentati e pubblicati in allegato al resoconto di tale seduta.

Ricorda inoltre che la relatrice ha presentato le proposte emendative 1.5, 2.1 (*nuova formulazione*), 4.20, 5.5, 6.01, 7.15, 8.2, 9.15, 10.5, 11.10 e 12.10, in relazione alle quali sono stati presentati 15 subemendamenti (*vedi allegato 1*).

Avverte, infine, che l'onorevole Catalano ha ritirato tutti gli emendamenti a sua prima firma.

Ivan CATALANO (CI) precisa di aver ritirato tutte le proposte emendative a sua prima firma in quanto gli emendamenti della relatrice 10.5, 11.10 e 12.10, da ultimo presentati, di cui condivide i contenuti, ne colgono pienamente lo spirito.

Alessandra TERROSI (PD), *relatrice*, con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 1, invita al ritiro, formulando altrimenti parere contrario, sull'emendamento 1. 3 Ciracì e sul subemendamento 0.1.5.1 Castiello, raccomandando l'approvazione del suo emendamento 1.5. Invita poi al ritiro, formulando altrimenti parere contrario, sugli emendamenti 1. 2 e 1.1 Ciracì e sugli articoli aggiuntivi 1. 02 Castiello e 1. 01 Parentela. Con riferimento a tali articoli aggiuntivi, precisa che, in materia, vige una disciplina adottata in sede europea: onde evitare il rischio di introdurre a livello nazionale disposizioni anche solo in parte divergenti, reputa preferibile che ci si astenga da qualsiasi intervento in tema di divieto dell'uso di organismi geneticamente modificati nella produzione agricola con il metodo biologico.

Passando all'articolo 2, formula parere di invito al ritiro, dovendosi intendere altrimenti contrario sul subemendamento 0.2.1.1 Castiello e raccomanda l'approvazione del suo emendamento 2. 1 (*nuova formulazione*). Quanto all'articolo 3, invita al ritiro, formulando altrimenti parere contrario, sugli emendamenti 3. 1 Schullian e 3. 2 Zaccagnini.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE esprime parere conforme a quello della relatrice.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento 1. 3 Ciracì e il subemendamento 0.1.5.1 Castiello, ed approva l'emendamento 1. 5 della relatrice.

Respinge poi, con distinte votazioni, gli emendamenti 1. 2 e 1.1 Ciracì e gli articoli aggiuntivi 1. 02 Castiello e 1. 01 Parentela.

La Commissione respinge inoltre il subemendamento 0.2.1.1 Castiello ed approva l'emendamento 2. 1 (*nuova formulazione*) della relatrice.

Luca SANI, *presidente*, avverte che gli emendamenti 3. 1 Schullian e 3. 2 Zac-

cagnini risultano preclusi dall'approvazione dell'emendamento 1. 5 della Relatrice.

Alessandra TERROSI (PD), *relatrice*, con riferimento alle proposte emendative relative all'articolo 4, formula parere favorevole sul subemendamento 0. 4. 20.1. Castiello ove riformulato (*vedi allegato 2*); invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario sul subemendamento 0. 4. 20.3 Parentela. Esprime poi parere favorevole sui subemendamenti 0. 4. 20. 4 Parentela e 0. 4. 20. 2 Fiorio, ove riformulati (*vedi allegato 2*). Raccomanda quindi l'approvazione del suo emendamento 4. 20, interamente sostitutivo dell'articolo e che recepisce il contenuto di molti degli emendamenti ad esso riferiti.

Dopo aver ritirato i propri emendamenti 4. 16 e 4.17, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sugli emendamenti 4.11 Zaccagnini, 4. 1 Pastorelli, 4. 14 Fiorio, 4.3 Fregolent, 4. 15 Parentela, 4. 12 Zaccagnini, 4. 13 Fiorio, 4. 6 Benedetti, 4. 9 Lupo, 4. 5 Benedetti, 4. 8 Lupo, 4. 10 Parentela, 4. 7 Lupo, 4. 4 Benedetti e sull'articolo aggiuntivo 4. 01 Benedetti.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE esprime parere conforme a quello della relatrice.

Paolo PARENTELA (M5S) invita la relatrice a rivedere il parere sul suo subemendamento 0. 0. 4. 20.3, reputando fondamentale la partecipazione al Tavolo tecnico di rappresentanti delle associazioni dei consumatori.

Alessandra TERROSI (PD), *relatrice*, precisa che il suo emendamento 4. 20 è volto a legificare la composizione e le funzioni del Tavolo tecnico sull'agricoltura biologica, attualmente previsto in fonti secondarie del diritto e che, ad oggi, ha dato ottima prova di funzionamento. Non ritiene pertanto opportuno incidere sulla sua attuale composizione che, ripete, è riprodotta fedelmente nella sua proposta emendativa.

Giuseppina CASTIELLO (LNA), Paolo PARENTELA (M5S) e Massimo FIORIO (PD) accettano la riformulazione proposta dalla relatrice dei rispettivi subemendamenti 0. 4. 20.1, 0. 4. 20. 4 e 0. 4. 20. 2.

La Commissione, con distinte votazioni, approva il subemendamento 0. 4. 20.1 Castiello (*nuova formulazione*), respinge il subemendamento 0. 4. 20.3 Parentela; approva i subemendamenti 0. 4. 20. 4 Parentela (*nuova formulazione*) e 0. 4. 20. 2 Fiorio (*nuova formulazione*) nonché l'emendamento 4. 20 della relatrice (*vedi allegato 2*).

Luca SANI, *presidente*, avverte che dall'approvazione dell'emendamento 4. 20 della relatrice, nel testo subemendato, deriva l'assorbimento degli emendamenti 4. 14 Fiorio, 4. 13 Fiorio, 4. 6 Benedetti, 4. 9 Lupo e 4. 5 Benedetti, e la preclusione degli emendamenti 4.11 Zaccagnini, 4. 1 Pastorelli, 4.3 Fregolent, 4. 15 Parentela, 4. 12 Zaccagnini, 4. 8 Lupo, 4. 10 Parentela, 4. 7 Lupo e 4. 4 Benedetti.

Avverte altresì che dall'approvazione dell'emendamento 1. 5 della relatrice deriva la preclusione dell'articolo aggiuntivo 4. 01 Benedetti.

Alessandra TERROSI (PD), *relatrice*, raccomanda l'approvazione del suo emendamento 5. 3, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario sull'emendamento 5. 1 Pastorelli. Esprime poi parere favorevole sul subemendamento 0.5.5.1 Castiello ove riformulato (*vedi allegato 2*) e invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sui subemendamenti 0.5.5.2, 0.5.5.3 e 0.5.5.4 Ciraci.

Raccomanda poi l'approvazione del suo emendamento 5. 5, che riformula al fine di recepire i contenuti dell'emendamento 6. 11 Zaccagnini sul quale è favorevole e che risulterebbe assorbito dall'eventuale approvazione del suo emendamento (*vedi allegato 2*).

Formula infine parere favorevole sull'emendamento 5. 2 Lupo purché riformulato (*vedi allegato 2*).

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE esprime parere conforme a quello della relatrice.

Giuseppina CASTIELLO (LNA) e Loredana LUPO (M5S) accettano la riformulazione proposta dalla relatrice, rispettivamente, del subemendamento 0.5.5.1, e dell'emendamento 5. 2.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento 5. 3 della Relatrice, il subemendamento 0.5.5.1 Castiello (*nuova formulazione*), respinge i subemendamenti 0.5.5.2, 0.5.5.3 e 0.5.5.4 Ciraci ed approva gli emendamenti 5. 5 della relatrice (*nuova formulazione*) e 5. 2 Lupo (*nuova formulazione*).

Luca SANI, *presidente*, avverte che dall'approvazione dell'emendamento 5. 5 della relatrice, discende la preclusione delle seguenti proposte emendative, riferite all'articolo 6, comma 2: 6. 13 Zaccagnini, 6. 18 Benedetti, 6. 16 Carra, 6. 12 Zaccagnini, 6. 5 Parentela, degli identici * 6. 15 Oliverio, e * 6. 8 Placido, degli identici ** 6. 14 Romanini e ** 6. 9 Placido, 6. 3 Benedetti, 6. 2 Benedetti, 6. 19 Ciraci, 6. 1 Fregolent, 6. 7 e 6. 6 Lupo, 6. 20 e 6. 21 Ciraci e l'assorbimento dell'emendamento 6. 11 Zaccagnini. Avverte altresì che dall'approvazione dell'emendamento 1. 5 della relatrice discende la preclusione dell'emendamento 6. 4 Schullian.

Alessandra TERROSI (PD), *relatrice*, invita al ritiro esprimendo altrimenti parere contrario sull'articolo premissivo 06.01 Castiello, invita quindi il deputato Fiorio a ritirare il suo emendamento 6. 17. Invita poi il presentatore al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'emendamento 6. 10 Zaccagnini. Raccomanda l'approvazione del suo emendamento 6. 22, esprime parere favorevole sul subemendamento 0.6.01.1 Castiello e raccomanda l'approvazione del suo articolo aggiuntivo 6.01.

Invita quindi al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario sull'emendamento 7. 3 Parentela; raccomanda l'ap-

provazione del suo emendamento 7. 15; esprime poi parere favorevole sull'emendamento 7. 5 Taricco, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario sull'emendamento 7. 6 Ciraci; formula parere favorevole sull'emendamento 7. 1 Lupo purché riformulato (*vedi allegato 2*); invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario sugli emendamenti 7. 7 Ciraci e 7. 4 Zaccagnini; raccomanda l'approvazione del suo emendamento *7.10, identico all'emendamento *7. 8 Ciraci. Infine, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario sugli emendamenti 7. 9 Ciraci e 7. 2 Lupo.

Con riferimento alle proposte emendative relative all'articolo 8, esprime parere favorevole sul subemendamento 0. 8. 2. 1 Schullian. Raccomanda l'approvazione del suo emendamento 8. 2, che riformula al fine di coordinarlo con i contenuti del subemendamento 0. 8. 2. 1, e del suo emendamento 8. 1.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE esprime parere conforme a quello della relatrice.

Massimo FIORIO (PD) ricorda come, attualmente, il Fondo destinato allo sviluppo dell'agricoltura biologica, denominato Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità, prevede finanziamenti anche in favore di quest'ultima. Nel ritirare il suo emendamento 6. 17, sottolinea quindi l'esigenza che anche per il futuro siano comunque destinate risorse anche all'agricoltura di qualità.

Paolo PARENTELA (M5S) invita la relatrice a rivedere il parere sul suo emendamento 7. 3, volto a precisare che lo Stato sostiene la ricerca applicata nel settore della produzione biologica, promuovendo anche programmi di ricerca sulla lotta biologica integrata. A tale proposito, rilevata l'importanza della tematica, ricorda che la Commissione ha di recente approvato una risoluzione unitaria che, tra l'altro, impegna il Governo in questo senso.

Alessandra TERROSI (PD), *relatrice*, pur consapevole dell'importanza della tematica posta dal deputato Parentela, precisa che all'articolo 7 non sono stati indicati specifici campi di ricerca, essendo la relativa individuazione, rimessa all'autonomia degli enti.

La Commissione, con distinte votazioni respinge l'articolo premissivo 06.01 Castiello e l'emendamento 6. 10 Zaccagnini. Con distinte votazioni, approva l'emendamento 6. 22 della Relatrice, il subemendamento 0.6.01.1 Castiello e l'articolo aggiuntivo 6.01 della relatrice (*vedi allegato 2*).

Respinge quindi l'emendamento 7. 3 Parentela; con distinte votazioni approva l'emendamento 7. 15 della Relatrice e l'emendamento 7. 5 Taricco. Con distinte votazioni, respinge l'emendamento 7. 6 Ciraci, approva l'emendamento 7. 1 Lupo (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*), respinge gli emendamenti 7. 7 Ciraci e 7. 4 Zaccagnini, approva gli identici emendamenti *7.10 della Relatrice e *7. 8 Ciraci e respinge gli emendamenti 7. 9 Ciraci e 7. 2 Lupo.

Con distinte votazioni, approva, infine, il subemendamento 0. 8. 2. 1 Schullian e gli emendamenti 8. 2 (*nuova formulazione*) e 8. 1 della Relatrice (*vedi allegato 2*).

Luca SANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 14 marzo 2017. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 14.35.

Proposta di nomina del dottor Salvatore Parlato a presidente del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA).

Nomina n. 99.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di nomina in oggetto, rinviato nella seduta del 7 marzo scorso.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), *relatore*, propone che la Commissione esprima parere favorevole sulla nomina in oggetto.

Luca SANI, *presidente*, avverte, quindi, che si passerà alla votazione della proposta di parere favorevole formulata dal relatore sulla proposta di nomina del dottor Salvatore Parlato a presidente del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA).

Comunica che sono in missione i deputati Massimiliano Fedriga e Maurizio Lupi.

Indice quindi la votazione a scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole formulata.

La Commissione procede alla votazione.

Luca SANI, *presidente*, comunica il risultato della votazione:

Presenti: 33

Votanti: 33

Astenuti: 7

Maggioranza: 14

Voti favorevoli: 24

Voti contrari: 2

La Commissione approva.

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Luciano Agostini, Antezza, Plangger (in sostituzione del deputato Caon), Carra, Catania, Latronico (in sostituzione del deputato Ciraci), Cova, Cuomo, Dal Moro, Magorno (in sostituzione del deputato Di Gioia), Faenzi, Falcone, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Oliverio, Pinna (in sostituzione della deputata Palma), Prina, Romanini, Sani, Schullian, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zaccagnini e Zanin.

Si sono astenuti i deputati: Benedetti, Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo e Parentela.

Luca SANI, *presidente*, avverte che comunicherà il parere espresso alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

La seduta termina alle ore 14.55.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Interventi per il settore ittico.
Testo unificato C. 338 e C. 339 Catanoso,
C. 521 Oliverio e C. 1124 Caon.

ALLEGATO 1

**Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione
agricola e agroalimentare con metodo biologico (Testo Unificato C. 302
Fiorio e C. 3674 Castiello).**

**PROPOSTE EMENDATIVE DELLA RELATRICE
E RELATIVI SUBEMENDAMENTI**

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO
1.5 DELLA RELATRICE

All'emendamento 1.5, sostituire le parole: normativa in materia di, con le seguenti: disciplina riguardante i relativi.

0. 1. 5. 1. Castiello.

ART. 1.

All'articolo 1, alinea, dopo la parola: biologico aggiungere le seguenti: , con l'esclusione della normativa in materia di controlli.

1. 5. La relatrice.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO
2.1 DELLA RELATRICE (NUOVA FORMULAZIONE)

All'emendamento 2.1, dopo la parola: biologico aggiungere, in fine, le seguenti: con eccezione delle materie in agricoltura di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

0. 2. 1. 1. Castiello.

ART. 2.

Al comma 1, sostituire le parole da: delle attività amministrative fino alla fine

del comma, con le seguenti: per l'attuazione della normativa europea in materia di produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura effettuata con il metodo biologico.

2. 1. (Nuova formulazione) La relatrice.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO
4.20 DELLA RELATRICE

All'emendamento 4.20, comma 3, primo periodo, sostituire le parole: tre rappresentanti ministeriali con le seguenti: tre rappresentanti nominati dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

Conseguentemente:

al medesimo comma, medesimo periodo dopo le parole: organizzazioni professionali, aggiungere la seguente: agricole;

al medesimo comma, medesimo periodo sostituire le parole: da almeno tre rappresentanti con le seguenti: da non più di tre rappresentanti;

al medesimo comma, medesimo periodo, sostituire le parole: l'altro da istituti di ricerca pubblici con le seguenti: l'altro dagli istituti di livello nazionale della ricerca pubblica in agricoltura;

al comma 4, lettera b) premettere le seguenti parole: fatte salve le competenze riservate al Parlamento.

0. 4. 20. 1. Castiello.

All'emendamento 4.20, comma 3, primo periodo, dopo le parole: ricerca pubblici aggiungere le seguenti: da due rappresentanti delle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello nazionale.

0. 4. 20. 3. Parentela, Benedetti, Lupo.

All'emendamento 4.20, comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: I componenti del Tavolo tecnico restano in carica tre anni e non possono essere riconfermati per un secondo mandato eccetto i rappresentati della ricerca scientifica.

0. 4. 20. 4. Benedetti, Lupo, Parentela.

All'emendamento 4.20, comma 4, capoverso lettera a), sostituire le parole da: per la ricerca fino alla fine della lettera con le seguenti: da proporre al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito « Ministro », definendone le priorità, per il Piano di azione di cui al successivo articolo 5, con particolare attenzione alla ricerca nell'ambito della produzione agricola, agroalimentare e di acquacoltura mediante metodo biologico;

0. 4. 20. 2. Fiorio.

ART. 4.

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

« ART. 4.

(Tavolo tecnico per l'agricoltura biologica).

1. È istituito presso il Ministero il Tavolo tecnico per l'agricoltura biologica.

2. Ad esso sono trasferite le risorse umane, finanziarie e strumentali già assegnate al Comitato consultivo per l'agricoltura biologica di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 10 dicembre 2008, n. 10.568, e al Tavolo tecnico permanente partecipato in materia di agricoltura biologica ed ecocompatibile di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 9 aprile 2013, n. 631, che sono contestualmente soppressi.

3. Il Tavolo tecnico è costituito da tre rappresentanti ministeriali, di cui uno con funzioni di Presidente, da tre rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, individuati dalle stesse regioni in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da un rappresentante della cooperazione agricola, da tre rappresentanti delle organizzazioni professionali a vocazione generale, da almeno tre rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative nell'ambito della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico, da due rappresentanti delle associazioni dei produttori dei mezzi tecnici utilizzati in agricoltura biologica, da due rappresentanti della ricerca scientifica applicata nel settore dell'agricoltura biologica e dell'acquacoltura biologica di cui uno nominato dall'ISPRA e l'altro da istituti di ricerca pubblici, e, infine, da un rappresentante dei distretti biologici. Il Tavolo tecnico è rinnovato ogni cinque anni.

4. Il Tavolo tecnico ha, in particolare, i seguenti compiti:

a) delineare gli indirizzi per la ricerca nell'ambito della produzione agricola, agroalimentare e di acquacoltura mediante metodo biologico, al fine di proporre al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito "Ministro", definendone le priorità, il Piano di azione di cui al successivo articolo 5;

b) esprimere pareri in merito ai provvedimenti concernenti la produzione bio-

logica a livello nazionale e europeo, con particolare riguardo alle questioni sulle quali lo Stato italiano è chiamato a fornire il proprio contributo in sede europea;

c) proporre gli interventi per l'indirizzo e l'organizzazione delle attività di promozione dei prodotti effettuati con il metodo biologico, nonché favorire il coordinamento tra le autorità di cui agli articoli 2 e 3 e gli operatori, per assicurare la diffusione sui mercati di tali prodotti;

d) organizzare annualmente almeno un incontro in cui mettere a confronto le esperienze dei distretti biologici italiani e internazionali.

5. Le modalità di funzionamento del Tavolo tecnico sono definite con decreto del Ministro. La partecipazione al Tavolo tecnico non comporta attribuzione di compensi e non deve determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

4. 20. La relatrice.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO
5.5 DELLA RELATRICE

All'emendamento 5.5, comma 1-bis, lettera a), sostituire le parole: l'utilizzo con le seguenti: l'individuazione.

Conseguentemente, sopprimere la lettera e).

0. 5. 5. 1. Castiello.

All'emendamento 5.5, comma 1-bis, lettera b), sopprimere le parole da: tramite le attività fino alla fine della lettera.

0. 5. 5. 2. Ciraci.

All'emendamento 5.5, comma 1-bis, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) migliorare il sistema di controllo e di certificazione a garanzia della qualità dei prodotti biologici, sia attraverso il

rispetto del protocollo HCCP per la tutela della qualità e tracciabilità dell'intera filiera produttiva, sino al prodotto finito in regime « biologico », sia attraverso la semplificazione della normativa, l'utilizzo di strumenti informatici e interventi di formazione.

0. 5. 5. 3. Ciraci.

All'emendamento 5.5, comma 1-bis, sopprimere la lettera f).

0. 5. 5. 4. Ciraci.

ART. 5.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il Piano prevede interventi per lo sviluppo dell'agricoltura biologica con l'obiettivo di:

a) favorire la conversione al biologico delle imprese agricole ed agroalimentari, anche attraverso l'utilizzo di strumenti delle politiche di sviluppo rurale, con particolare riguardo alle piccole aziende agricole;

b) sostenere la costituzione di forme associative per rafforzare l'organizzazione della filiera dei prodotti biologici, ponendo particolare attenzione al ruolo delle piccole aziende agricole all'interno della filiera;

c) incentivare il consumo dei prodotti biologici attraverso iniziative di informazione, formazione e educazione al consumo, anche utilizzando specifici strumenti a tal fine dedicati;

d) monitorare l'andamento del settore al fine di elaborare e diffondere le informazioni rilevanti per l'agricoltura biologica in Italia, tramite le attività del SINAB – Sistema di Informazione Nazionale sull'Agricoltura Biologica;

e) migliorare il sistema di controllo e di certificazione a garanzia della qualità dei prodotti biologici, attraverso la semplificazione della normativa, l'utilizzo di strumenti informatici e interventi di formazione;

f) stimolare enti e istituzioni pubbliche affinché utilizzino i metodi dell'agricoltura biologica nella gestione del verde;

g) incentivare la ricerca e l'innovazione in materia di produzione agricola, agroalimentare e di acquacoltura con metodo biologico, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 7, comma 2, lettera d).

Conseguentemente, all'articolo 6:

sostituire il comma 2, con il seguente:

2. Il Fondo è destinato al finanziamento di iniziative per lo sviluppo dell'agricoltura biologica, sulla base di quanto definito nel Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici di cui all'articolo 5.

al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole da: e la tipologia dei soggetti, *fino alla fine del comma, con le seguenti:* nonché i requisiti e i criteri per la definizione dei soggetti e dei progetti ammissibili ad essere sostenuti con le risorse del Fondo.

5. 5. La relatrice.

SUBEMENDAMENTO ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO
6.01 DELLA RELATRICE

All'articolo aggiuntivo 6.01, comma 1, dopo le parole: decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, *aggiungere le seguenti:* convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

0. 6. 01. 1. Castiello.

ART. 6.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Contratti di rete tra gli operatori della filiera biologica).

1. Al fine di favorire l'aggregazione imprenditoriale e l'integrazione tra le diverse fasi della filiera dei prodotti biologici, lo Stato sostiene la stipula, ai sensi dell'articolo 3, commi 4-ter, 4-ter.1, 4-ter.2, 4-quater e 4-quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, di contratti di rete tra le imprese della filiera biologica.

6. 01. La relatrice.

ART. 7.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: e di master *con le seguenti:* e master.

Conseguentemente, al medesimo comma:

alla medesima lettera, sostituire le parole: e prevede *con le seguenti:* e sono previsti;

alla lettera b), dopo la sigla CNR aggiungere le seguenti parole: nell'ambito della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura effettuata con metodo biologico.

7. 15. La relatrice.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO
8.2 DELLA RELATRICE

All'emendamento 8.2, primo periodo, dopo le parole: le regioni *aggiungere le seguenti:* e le province autonome di Trento e Bolzano.

0. 8. 2. 1. Schullian, Alfreider, Plangger, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

ART. 8.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: promuove e incoraggia con le seguenti: e le regioni promuovono.

Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo periodo, dopo la parola: soggetti aggiungere la seguente: pubblici.

8. 2. La relatrice.

ART. 9.

Al comma 3, lettera c) sopprimere le parole: agevolare e.

Conseguentemente:

sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Il Ministero promuove, anche attraverso il proprio sito internet, la divulgazione delle « migliori pratiche » messe in atto nei distretti biologici, valorizzando i risultati ottenuti, anche attraverso la predisposizione di schede dedicate ai distretti biologici che contengono informazioni, di tipo amministrativo e tecnico, inerenti le attività, i progetti di sviluppo e di ricerca relativi al distretto biologico.;

al comma 7, sostituire le parole: associate e con le seguenti: associate o.

9. 15. La relatrice.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO
10.5 DELLA RELATRICE

All'emendamento 10.5, comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: e successive modificazioni.

Conseguentemente:

al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: e proposte;

al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: che abbia come conseguenza diretta con le seguenti: anche in grado di poter avere come conseguenza incidentale;

al comma 4, dopo le parole: sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato aggiungere le seguenti: ed acquisendone gli eventuali pareri.

0. 10. 5. 1. Castiello.

ART. 10.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 10.

(Intese di filiera per i prodotti biologici).

1. Il Ministero istituisce il Tavolo di filiera dei prodotti biologici ai sensi e con le finalità di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, al fine di promuovere l'organizzazione del mercato dei prodotti biologici e la stipula delle intese di filiere di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102.

2. Il Tavolo di filiera propone al Ministero le intese di filiera sottoscritte dagli organismi maggiormente rappresentativi a livello nazionale nei settori della produzione, della trasformazione, del commercio e della distribuzione dei prodotti agricoli e agroalimentari, presenti nel tavolo oppure stipulate e proposte nell'ambito delle organizzazioni interprofessionali. Le intese di filiera per i prodotti biologici sono finalizzate ai seguenti scopi:

a) perseguire uno sviluppo volto a valorizzare le produzioni agricole primarie nonché i prodotti e i sottoprodotti derivanti dalle diverse fasi della filiera biologica;

b) favorire lo sviluppo dei processi di preparazione e di trasformazione con metodo biologico consentendo a tutti gli operatori della filiera di ottimizzare i costi di produzione;

c) conservare il territorio e salvaguardare l'ambiente, la salute pubblica, le risorse naturali e la tutela della biodiversità;

d) garantire la tracciabilità delle produzioni, la tutela degli operatori e dei consumatori finali;

e) promuovere e sostenere le attività connesse delle aziende agricole che adottano il metodo della agricoltura biologica;

f) promuovere la creazione e lo sviluppo dei distretti biologici.

3. Le intese non possono comportare restrizioni della concorrenza. Esse tuttavia possono prevedere specifici accordi volti ad effettuare una programmazione previsionale e coordinata della produzione in funzione degli sbocchi di mercato o ad attuare un programma di miglioramento della qualità che abbia come conseguenza diretta una limitazione del volume di offerta, nel rispetto delle vigenti norme comunitarie e nazionali.

4. L'intesa è comunicata al Ministero il quale, dopo la verifica della compatibilità con la normativa comunitaria e nazionale, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, cura la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

5. Il Tavolo di filiera, in assenza di intese di filiera, agevola la definizione di contratti quadro elaborati e proposti ai sensi degli articoli di cui al capo III del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102.

6. Le amministrazioni pubbliche possono sviluppare azioni volte a valorizzare le intese di filiera e i conseguenti accordi o contratti quadro, in particolare se rivolte al miglioramento della qualità, all'aumento del consumo e alla sua valorizzazione nelle gare bandite per la fornitura diretta di alimenti.

10. 5. La Relatrice.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO
11.10 DELLA RELATRICE

All'emendamento 11.10, comma 1, dopo le parole: decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, aggiungere la seguente: sancita.

0. 11. 10. 1. Castiello.

ART. 11.

Sostituirlo con il seguente:

1. Con decreto del Ministro, previa intesa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni, sono definiti, nel rispetto delle vigenti disposizioni nazionali e degli indirizzi dell'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli dell'Unione europea, i criteri e i requisiti in base ai quali le regioni riconoscono le organizzazioni dei produttori biologici e le loro associazioni. Con il medesimo decreto sono altresì definite le modalità con le quali le regioni esercitano le attività di verifica in merito alla sussistenza di tali requisiti e sulla loro permanenza.

2. Il Ministero è competente al riconoscimento delle associazioni delle organizzazioni dei produttori biologici quando queste associano organizzazioni di produttori riconosciute da Regioni diverse. Con il decreto di cui al comma 1, possono essere definite le modalità di riconoscimento per il caso di mancata adozione da parte della regione competente, entro i termini indicati nel medesimo decreto, di una specifica comunicazione di diniego.

3. Le organizzazioni dei produttori biologici e le loro associazioni sono riconosciute, quando promosse su iniziativa dei produttori, previa verifica delle seguenti finalità statutarie:

a) la commercializzazione associata della produzione dei produttori aderenti per i quali sono riconosciute;

b) l'attivazione di un programma operativo con una o più delle seguenti finalità:

i. programmare la produzione e l'adeguamento della stessa alla domanda, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo;

ii. gestire le crisi di mercato;

iii. ridurre i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione, realizzando iniziative relative alla logistica, adottando tecnologie innovative e favorendo l'accesso a nuovi mercati, anche attraverso l'apertura di sedi o uffici commerciali;

iv. promuovere pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente per migliorare la qualità delle produzioni e l'igiene degli alimenti, per tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio;

v. assicurare la trasparenza e la regolarità dei rapporti economici con gli associati nella determinazione dei prezzi di vendita dei prodotti.

4. Le organizzazioni dei produttori per essere riconosciute devono prevedere nel loro statuto:

a) l'obbligo per i soci di applicare in materia di produzione, commercializzazione e tutela ambientale le regole dettate dall'organizzazione;

b) l'obbligo per i soci di versare i contributi finanziari necessari al finanziamento dell'organizzazione dei produttori o di partecipare ai programmi operativi;

c) la possibilità di aderire, per quanto riguarda la produzione oggetto dell'attività della organizzazione, ad una sola di esse;

d) la quota minima della propria produzione da conferire o cedere direttamente all'organizzazione;

e) la durata minima del vincolo associativo, che non può essere inferiore ad

un anno e, ai fini del recesso, il preavviso di almeno sei mesi dall'inizio della campagna di commercializzazione;

f) le regole volte a garantire ai soci il controllo democratico dell'organizzazione, per evitare qualsiasi abuso di potere o di influenza di uno o più produttori in relazione alla gestione e al funzionamento;

g) le regole relative all'ammissione di nuovi aderenti;

h) le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi statutari e, in particolare, di mancato pagamento dei contributi finanziari o delle regole fissate dalle organizzazioni;

i) le regole contabili e di bilancio necessarie per il funzionamento dell'organizzazione;

j) l'obbligo di fornire le informazioni richieste dall'organizzazione dei produttori a fini statistici e di programmazione o di autorizzare l'accesso a specifiche banche dati per l'acquisizione delle predette informazioni.

5. Per la realizzazione di programmi operativi finalizzati all'attuazione degli scopi di cui al comma 3, le organizzazioni di produttori costituiscono fondi di esercizio alimentati dai contributi degli aderenti, calcolati in base ai quantitativi o al valore dei prodotti effettivamente commercializzati, con possibili integrazioni di finanziamenti pubblici, in conformità a quanto disposto in materia di aiuti di Stato, nell'ambito delle risorse allo scopo finalizzate a legislazione vigente.

11. 10. La relatrice.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO
12.10 DELLA RELATRICE

All'emendamento 12.10, comma 1, lettera c), paragrafo iii, sostituire le parole: regolamento n. 1308 del 2013, con le seguenti: Regolamento (UE) n. 1308/2013.

Conseguentemente:

al medesimo comma, medesima lettera, medesimo paragrafo, dopo le parole: decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, *aggiungere le seguenti:* convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni;

al comma 5, dopo le parole: decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, *aggiungere la seguente:* sancita;

sopprimere il comma 11.

0. 12. 10. 1. Castiello.

ART. 12.

Sostituirlo con il seguente:

1. Al fine di favorire il riordino delle relazioni contrattuali nel settore dei prodotti biologici, il Ministero riconosce le organizzazioni interprofessionali della filiera dei prodotti biologici, di seguito « prodotti », che:

a) sono costituite da rappresentanti delle attività economiche connesse alla produzione e ad almeno una delle fasi della trasformazione o del commercio, compresa la distribuzione, dei prodotti;

b) sono costituite per iniziativa di tutte o di alcune delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale nei settori della produzione, della trasformazione, del commercio e della distribuzione dei prodotti agricoli e agro-alimentari ottenuti con il metodo dell'agricoltura biologica;

c) perseguono una finalità specifica, tenendo conto degli interessi dei loro aderenti e dei consumatori, coerente con le finalità della presente legge e compresa tra quelle di seguito indicate:

i. migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato, anche mediante la pubblicazione di dati statistici aggregati sui costi di produzione, sui prezzi, corredati, se del caso, di

relativi indici, sui volumi e sulla durata dei contratti precedentemente conclusi e mediante la realizzazione di analisi sui possibili sviluppi futuri del mercato a livello regionale, nazionale o internazionale;

ii. contribuire ad un migliore coordinamento delle modalità di immissione dei prodotti sul mercato, in particolare attraverso ricerche e studi di mercato, esplorando potenziali mercati d'esportazione, prevedendo il potenziale di produzione e diffondendo i prezzi pubblici di mercato;

iii. nel rispetto delle relazioni contrattuali di cui all'articolo 168 del regolamento n. 1308 del 2013 e dell'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, in materia di cessione dei prodotti agricoli ed alimentari, redigere contratti tipo compatibili con la vigente normativa dell'Unione per la vendita di prodotti agricoli ad acquirenti o la fornitura di prodotti trasformati a distributori e rivenditori al minuto, tenendo conto della necessità di ottenere condizioni concorrenziali eque e di evitare distorsioni del mercato;

iv. valorizzare in modo ottimale il potenziale dei prodotti, anche a livello di sbocchi di mercato, e sviluppare iniziative volte a rafforzare la competitività economica e l'innovazione;

v. fornire le informazioni e svolgere le ricerche necessarie per innovare, razionalizzare, migliorare e orientare la produzione e, se del caso, la trasformazione e/o la commercializzazione verso prodotti più adatti al fabbisogno del mercato e alle aspettative dei consumatori, con particolare riguardo alla protezione dell'ambiente attraverso metodi atti a limitare l'impiego di prodotti fitosanitari, a garantire la salvaguardia del suolo e delle acque, a rafforzare la sicurezza sanitaria degli alimenti;

vi. realizzare ogni azione atta a difendere, proteggere e promuovere l'agricoltura biologica promuovendo ed eseguendo attività di ricerca su metodi di produzione sostenibili maggiormente rispettosi dell'ambiente;

vii. promuovere il consumo dei prodotti biologici, anche attraverso programmi di educazione alimentare.

2. Le organizzazioni interprofessionali di cui al comma 1 possono associare, con funzione consultiva, le organizzazioni rappresentative dei consumatori e dei lavoratori del settore agricolo e agroalimentare per un più efficace esercizio delle proprie attività istituzionali, anche al fine di acquisirne l'avviso sui progetti di regole di estensione cui ai commi 8 e seguenti.

3. Le organizzazioni interprofessionali, nella redazione dei contratti-tipo per la vendita di prodotti agricoli ad acquirenti o per la fornitura di prodotti trasformati a distributori e rivenditori al minuto garantiscono il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 62, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, e delle relative norme attuative.

4. Il Ministero svolge i compiti di riconoscimento, controllo e vigilanza delle Organizzazioni interprofessionali, nonché di approvazione e definizione delle condizioni di estensione delle regole approvate ai sensi dei commi 8 e seguenti.

5. Con decreto del Ministro, previa intesa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni, può essere riconosciuta, su richiesta, una sola organizzazione interprofessionale a livello nazionale o a livello della medesima circoscrizione economica, o più organizzazioni per prodotto o per gruppo di prodotto. Nel caso di concorso tra più domande di riconoscimento da parte di organizzazioni interprofessionali relative alla medesima circoscrizione, sia essa nazionale o territorialmente delimitata, al medesimo prodotto o gruppo di prodotti, il riconoscimento è concesso all'organizzazione maggiormente rappresentativa. L'organizzazione interprofessionale riconosciuta a livello nazionale può essere arti-

colata in sezioni territoriali o in circoscrizioni economiche o in sezioni o comitati di prodotto.

6. È riconosciuta come organizzazione interprofessionale della filiera dei prodotti biologici un'associazione in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere un'associazione costituita ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile e riconosciuta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;

b) avere uno statuto che abbia una o più delle finalità specifiche indicate al comma 1, lettera c) e che preveda regole per la rappresentanza democratica della propria base associativa;

c) rappresentare una quota delle attività economiche pari ad almeno il 30 per cento del valore dei prodotti della filiera biologica nazionale, ovvero per ciascun prodotto o gruppo di prodotti. Nel caso di organizzazioni interprofessionali operanti in una singola circoscrizione economica, definita come una zona geografica costituita da regioni di produzione limitrofe o vicine nelle quali le condizioni di produzione e di commercializzazione sono omogenee, la medesima condizione si intende verificata se il richiedente dimostra di rappresentare il 40 per cento del valore dei prodotti della filiera biologica nella circoscrizione economica, e comunque almeno il 25 per cento dei medesimi a livello nazionale.

7. Le organizzazioni interprofessionali possono costituire fondi per il conseguimento dei fini istituzionali, imporre contributi e regole obbligatorie per tutte le imprese aderenti, a condizione che dette regole, nel rispetto delle vigenti norme dell'unione europea, non comportino restrizioni della concorrenza ad eccezione degli accordi volti ad effettuare una programmazione previsionale e coordinata della produzione in funzione degli sbocchi di mercato o ad attuare un programma di miglioramento della qualità che abbia come conseguenza diretta una

limitazione del volume di offerta. Gli accordi di cui al periodo precedente sono adottati all'unanimità degli associati interessati al prodotto.

8. Le organizzazioni interprofessionali possono richiedere, per lo svolgimento dei propri fini istituzionali e in particolare per la promozione dei prodotti della rispettiva filiera, che alcuni degli accordi, decisioni o pratiche concordate convenuti nel proprio ambito siano resi obbligatori, per un periodo limitato, nei confronti degli altri operatori attivi, individualmente o in gruppo, nella o nelle medesime circoscrizioni economiche e non aderenti all'organizzazione o associazione (estensione delle regole). Parimenti può richiedere contributi obbligatori sull'applicazione delle regole estese ai sensi dei successivi commi agli operatori economici cui la medesima regola è suscettibile di applicazione, ancorché non siano membri dell'organizzazione interprofessionale. I contributi di cui al presente comma, ancorché obbligatori, sono disciplinati secondo il diritto privato e non costituiscono prelievo fiscale.

9. La richiesta di estensione delle regole di cui al comma precedente è disposta, per un periodo limitato, dal Ministero, su richiesta dell'organizzazione interprofessionale riconosciuta interessata, per le regole adottate con il voto favorevole di almeno l'85 per cento degli associati per ciascuna delle attività economiche cui le medesime sono suscettibili di applicazione, salvo che lo statuto dell'organizzazione disponga maggioranze più elevate.

10. Il Ministero decide sulla richiesta di estensione delle regole e sulla richiesta di contributi obbligatori nei termini e con la verifica dei requisiti e termini di cui ai paragrafi 4,5 e 6 dell'articolo 164 e dell'articolo 165 del Regolamento (UE) 1308/2013. In mancanza di una decisione espressa la domanda si intende rigettata. Ai fini della richiesta di estensione di cui al comma 4, i requisiti di rappresentatività economica richiesti devono essere dimostrati dall'organizzazione interprofessionale richiedente e sono valutati dal Ministero con riferimento alla struttura eco-

nomica di ciascuna filiera e tenendo conto dei volumi di beni prodotti, trasformati o commercializzati dagli operatori professionali a cui la regola oggetto di richiesta di estensione è suscettibile di applicazione. Il possesso dei requisiti di rappresentatività si presume se la regola oggetto di richiesta di estensione, pubblicata, previa domanda dell'organizzazione interprofessionale sul sito istituzionale del Ministero, non incontra l'opposizione di organizzazioni che dimostrano di rappresentare più di un terzo degli operatori economici secondo i criteri di cui al primo comma, comunicata al medesimo Ministero.

11. Qualora sia disposta l'estensione delle regole di cui al comma 4, esse si applicano a tutti gli operatori del settore dei prodotti biologici o del prodotto ovvero del gruppo di prodotti, ancorché non aderenti all'organizzazione interprofessionale. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, l'operatore economico è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 50.000, in ragione dell'entità della violazione, ovvero, in caso di violazione di regole relative all'applicazione di contratti-tipo, fino al 10 per cento del valore dei contratti stipulati in violazione delle medesime.

12. L'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero è incaricato della vigilanza sull'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma e dell'irrogazione delle sanzioni ivi previste, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. All'accertamento delle medesime violazioni l'Ispettorato provvede d'ufficio o su segnalazione di qualunque soggetto interessato. Gli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di cui al presente comma sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero per il finanziamento di iniziative in materia agroalimentare in favore delle organizzazioni interprofessionali.

12. 10. La relatrice.

ALLEGATO 2

Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico (Testo Unificato C. 302 Fiorio e C. 3674 Castiello).

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

All'articolo 1, alinea, dopo la parola: biologico aggiungere le seguenti: , con l'esclusione della normativa in materia di controlli.

1. 5. La Relatrice.

ART. 2.

Al comma 1, sostituire le parole da: delle attività amministrative fino alla fine del comma, con le seguenti: per l'attuazione della normativa europea in materia di produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura effettuata con il metodo biologico.

2. 1. (nuova formulazione) La Relatrice.

ART. 4.

All'emendamento 4. 20, comma 3, primo periodo, sostituire le parole: tre rappresentanti ministeriali con le seguenti: tre rappresentanti nominati dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo periodo dopo le parole: organizzazioni professionali, aggiungere la seguente: agricole.

0. 4. 20. 1. (nuova formulazione) Castiello.

All'emendamento 4.20, comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: I componenti del Tavolo tecnico restano in carica cinque anni e non possono essere riconfermati per un secondo mandato eccetto i rappresentanti della ricerca scientifica.

0. 4. 20. 4. (nuova formulazione) Benedetti, Lupo, Parentela.

All'emendamento 4.20, comma 4, capoverso lettera a), sostituire le parole da: per la ricerca fino alla fine della lettera con le seguenti: da proporre al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito « Ministro », nonché gli indirizzi e le priorità, per il Piano di azione di cui all'articolo 5, con particolare attenzione alla ricerca nell'ambito della produzione agricola, agroalimentare e di acquacoltura mediante metodo biologico;.

0. 4. 20. 2. (nuova formulazione) Fiorio.

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

« ART. 4.

(Tavolo tecnico per l'agricoltura biologica).

1. È istituito presso il Ministero il Tavolo tecnico per l'agricoltura biologica.

2. Ad esso sono trasferite le risorse umane, finanziarie e strumentali già assegnate al Comitato consultivo per l'agricoltura biologica di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e

forestali 10 dicembre 2008, n. 10.568, e al Tavolo tecnico permanente partecipato in materia di agricoltura biologica ed ecocompatibile di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 9 aprile 2013, n. 631, che sono contestualmente soppressi.

3. Il Tavolo tecnico è costituito da tre rappresentanti ministeriali, di cui uno con funzioni di Presidente, da tre rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, individuati dalle stesse regioni in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da un rappresentante della cooperazione agricola, da tre rappresentanti delle organizzazioni professionali a vocazione generale, da almeno tre rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative nell'ambito della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico, da due rappresentanti delle associazioni dei produttori dei mezzi tecnici utilizzati in agricoltura biologica, da due rappresentanti della ricerca scientifica applicata nel settore dell'agricoltura biologica e dell'acquacoltura biologica di cui uno nominato dall'ISPRA e l'altro da istituti di ricerca pubblici, e, infine, da un rappresentante dei distretti biologici. Il Tavolo tecnico è rinnovato ogni cinque anni.

4. Il Tavolo tecnico ha, in particolare, i seguenti compiti:

a) delineare gli indirizzi per la ricerca nell'ambito della produzione agricola, agroalimentare e di acquacoltura mediante metodo biologico, al fine di proporre al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito « Ministro », definendone le priorità, il Piano di azione di cui al successivo articolo 5;

b) esprimere pareri in merito ai provvedimenti concernenti la produzione biologica a livello nazionale e europeo, con particolare riguardo alle questioni sulle quali lo Stato italiano è chiamato a fornire il proprio contributo in sede europea;

c) proporre gli interventi per l'indirizzo e l'organizzazione delle attività di promozione dei prodotti effettuati con il metodo biologico, nonché favorire il coordinamento tra le autorità di cui agli articoli 2 e 3 e gli operatori, per assicurare la diffusione sui mercati di tali prodotti;

d) organizzare annualmente almeno un incontro in cui mettere a confronto le esperienze dei distretti biologici italiani e internazionali.

5. Le modalità di funzionamento del Tavolo tecnico sono definite con decreto del Ministro. La partecipazione al Tavolo tecnico non comporta attribuzione di compensi e non deve determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ».

4. 20. La Relatrice.

ART. 5.

Al comma 1, sopprimere le parole: delle politiche agricole alimentari e forestali.

5. 3. La Relatrice.

All'emendamento 5.5, comma 1-bis, lettera a), sostituire le parole: l'utilizzo con le seguenti: l'individuazione e l'utilizzo.

0. 5. 5. 1. (nuova formulazione) Castiello.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il Piano prevede interventi per lo sviluppo dell'agricoltura biologica con l'obiettivo di:

a) favorire la conversione al biologico delle imprese agricole ed agroalimentari, anche attraverso l'utilizzo di strumenti delle politiche di sviluppo rurale, con particolare riguardo alle piccole aziende agricole;

b) sostenere la costituzione di forme associative per rafforzare l'organizzazione della filiera dei prodotti biologici, ponendo

particolare attenzione al ruolo delle piccole aziende agricole all'interno della filiera;

c) incentivare il consumo dei prodotti biologici attraverso iniziative di informazione, formazione e educazione al consumo, anche utilizzando specifici strumenti a tal fine dedicati;

d) monitorare l'andamento del settore al fine di elaborare e diffondere le informazioni rilevanti per l'agricoltura biologica in Italia, tramite le attività del SINAB – Sistema di Informazione Nazionale sull'Agricoltura Biologica, in sinergia con le risorse della rete rurale nazionale;

e) migliorare il sistema di controllo e di certificazione a garanzia della qualità dei prodotti biologici, attraverso la semplificazione della normativa, l'utilizzo di strumenti informatici e interventi di formazione;

f) stimolare enti e istituzioni pubbliche affinché utilizzino i metodi dell'agricoltura biologica nella gestione del verde;

g) incentivare la ricerca e l'innovazione in materia di produzione agricola, agroalimentare e di acquacoltura con metodo biologico, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 7, comma 2, lettera d).

Conseguentemente, all'articolo 6:

sostituire il comma 2, con il seguente:

2. Il Fondo è destinato al finanziamento di iniziative per lo sviluppo dell'agricoltura biologica, sulla base di quanto definito nel Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici di cui all'articolo 5.

al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole da: e la tipologia dei soggetti, *fino alla fine del comma, con le seguenti:* nonché i requisiti e i criteri per la definizione dei soggetti e dei progetti ammissibili ad essere sostenuti con le risorse del Fondo.

5. 5. (nuova formulazione) La Relatrice.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il Ministero invia annualmente alle competenti Commissioni parlamentari una relazione illustrativa relativa allo stato di attuazione del Piano e all'utilizzo del Fondo di cui all'articolo 6.

5. 2. (nuova formulazione) Lupo, Benedetti, Parentela, Gagnarli, L'Abbate.

ART. 6.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: mese successivo aggiungere le seguenti: alla scadenza della rata.

6. 22. La Relatrice.

All'articolo aggiuntivo 6. 01, comma 1, dopo le parole: decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, aggiungere le seguenti: convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

0. 6. 01. 1. Castiello.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Contratti di rete tra gli operatori della filiera biologica).

1. Al fine di favorire l'aggregazione imprenditoriale e l'integrazione tra le diverse fasi della filiera dei prodotti biologici, lo Stato sostiene la stipula, ai sensi dell'articolo 3, commi 4-ter, 4-ter.1, 4-ter.2, 4-quater e 4-quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, di contratti di rete tra le imprese della filiera biologica.

6. 01. La Relatrice.

ART. 7.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: e di master con le seguenti: e master.

Conseguentemente, al medesimo comma:

alla medesima lettera, sostituire le parole: e prevede con le seguenti: e sono previsti;

alla lettera b), dopo la sigla CNR aggiungere le seguenti parole: nell'ambito della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura effettuata con metodo biologico.

7. 15. La Relatrice.

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: di ricerca e di master aggiungere le seguenti: nonché corsi di alta formazione;

Conseguentemente, al medesimo comma:

alla medesima lettera, dopo le parole: produzioni vegetali e zootecnia aggiungere le seguenti: nonché in quelli di economia e giurisprudenza;

alla lettera d), dopo le parole: di ricerca e innovazione aggiungere le seguenti: nonché dei percorsi formativi di cui alla lettera a).

7. 5. Taricco.

Al comma 2, lettera a), aggiungere infine le seguenti parole: ed è incentivato l'affiancamento con le aziende biologiche del territorio.

7. 1. (nuova formulazione) Lupo, Benedetti, Parentela, L'Abbate.

Al comma 2, lettera d), secondo periodo, sostituire la cifra: 5 con la seguente: 6.

*** 7. 10.** La Relatrice.

Al comma 2, lettera d), secondo periodo, sostituire la cifra: 5 con la seguente: 6.

*** 7. 8.** Ciraci.

ART. 8.

All'emendamento 8.2, primo periodo, dopo le parole: le regioni aggiungere le seguenti: e le province autonome di Trento e Bolzano.

0. 8. 2. 1. Schullian, Alfreider, Plangger, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: promuove e incoraggia con le seguenti: e le regioni promuovono.

Conseguentemente, al medesimo comma:

al primo periodo, dopo la parola: soggetti aggiungere la seguente: pubblici.

al secondo periodo, dopo le parole: definisce i principi in base ai quali le regioni aggiungere le seguenti: e le province autonome di Trento e di Bolzano.

8. 2. (nuova formulazione) La Relatrice.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: delle politiche agricole alimentari e forestali.

8. 1. La Relatrice.